

**STATUTO DELLA FONDAZIONE**

**"GIOVANNI PAOLO II - PER IL DIALOGO, LA COOPERAZIONE**

**E LO SVILUPPO - E.T.S."**.

**Art.1 (Denominazione)**

1.1 Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore" o "CTS") è costituita una fondazione denominata Fondazione "Giovanni Paolo II - per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo - Ente del Terzo Settore" o in forma abbreviata "Giovanni Paolo II - per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo - E.T.S."

La Fondazione, nell'ambito dei principi generali dettati per le fondazioni dal Codice del Terzo Settore e dagli art. 14 e seguenti del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione è disciplinata dal presente Statuto.

**Art. 2 (Sede e durata)**

2.1 La Fondazione ha sede nel Comune di Firenze.

Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto.

2.2 Il trasferimento di sede all'interno dello stesso o di altro Comune potrà essere deciso dal Consiglio di Amministrazione, che ha pure facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie e succursali, agenzie e uffici anche altrove

2.3 La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

**Art. 3 (Finalità)**

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale all'interno del Terzo Settore mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

La Fondazione persegue lo scopo preminente di fungere da strumento per il dialogo dei popoli, le culture e le religioni, nonché di costituire reale e concreto strumento per promuovere e favorire progetti ed iniziative nel campo della cooperazione internazionale e di sviluppo sia a livello nazionale che extranazionale.

3.2 La Fondazione è aperta al contributo ed alla partecipazione di forze e rappresentanti della società civile e delle Istituzioni pubbliche, nonché di soggetti sia nazionali che esteri.

3.3 L'attività della Fondazione dovrà ispirarsi al rispetto dei principi cristiani della Chiesa Cattolica così come esplicitati dalla Dottrina sociale della Chiesa quali premessa e stimolo di iniziativa nell'esperienza religiosa e sociale attuativa di ogni forma di rapporto etico, umano, culturale ed economico.

#### **Art. 4 (Attività)**

4.1. La Fondazione persegue le finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto - conformi ai valori costituzionali ed

ispirati anche all'opera della Chiesa - mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, Legge 328/2000 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 104/1992 e alla Legge 112/2016 e loro successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 53/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale così come definite dall' art. 5 D. Lgs. 117/2017;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 125/2014 e successive modificazioni;

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, inteso come

indicato dall'art. 5 D. Lgs. 117/2017;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2 comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 166/2016, e successive modificazioni, o erogazione di denaro beni o servizi a sostegno delle persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D. Lgs 117/2017;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

4.2 La Fondazione, con riferimento a ciascuno dei suddetti settori, potrà:

- a) promuovere in proprio progetti ed iniziative di cooperazione e di sviluppo in Italia e nei Paesi esteri;
- b) aderire a progetti e cogestire iniziative anche con soggetti terzi italiani e stranieri, siano essi Enti Ecclesiastici, Istituzioni Pubbliche, Associazioni di vario

tipo, società o privati comunque finalizzati alla promozione della persona e allo sviluppo sociale, culturale ed economico di popoli e territori;

c) essere di supporto alle comunità cristiane ed alle comunità in genere impegnate in progetti e realizzazioni finalizzate alla crescita delle singole realtà;

d) promuovere e sviluppare il dialogo tra le religioni nella consapevolezza che le relazioni ecumeniche ed interreligiose possono concorrere in modo determinante alla causa della pace, della convivenza e dell'affermazione dell'autentica giustizia sociale;

e) promuovere studi e ricerche;

f) collaborare con scuole, università, enti pubblici e privati, nonché autorità politiche e amministrative;

g) istituire borse di studio e premi o collaborare alla attribuzione ed alla gestione di quelli istituiti da altri soggetti;

h) organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, convegni, seminari, incontri e dibattiti a livello nazionale e internazionale;

i) concludere accordi di collaborazione con Enti pubblici o privati aventi scopi affini o strumentali ai propri;

j) partecipare ad Istituzioni, Enti, Consorzi e Associazioni e Persone Giuridiche aventi scopi analoghi, strumentali o complementari ai propri;

l) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

m) istituire e gestire direttamente e/o in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, case famiglia e centri di accoglienza, diurna, notturna ed estiva per l'ospitalità di persone in condizioni di povertà, disagio sociale e di minori;

n) gestire centri per l'accoglienza straordinaria e per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale;

o) promuovere le politiche di contrasto al disagio abitativo mediante la realizzazione e la gestione di strutture ed immobili da destinare ad alloggio sociale in favore di individui e nuclei familiari svantaggiati impossibilitati a soddisfare le esigenze abitative primarie;

p) esercitare e promuovere la beneficenza attraverso: (i) la prestazione di servizi in favore di individui poveri e svantaggiati -es. pasti, docce, cambi biancheria e deposito bagagli per persone senza fissa dimora mediante la gestione di mense e di strutture idonee allo svolgimento di tali attività (ii) l'erogazione in favore di soggetti in condizione di povertà di somme di denaro reperite mediante raccolte fondi organizzate a tale scopo;

q) promuovere la realizzazione di progetti e l'organizzazione di manifestazioni culturali ed incontri di formazione e studio

(anche presso gli Istituti scolastici) aventi ad oggetto le tematiche dell'immigrazione, dell'accoglienza, del confronto interculturale, della legalità e del recupero sociale e della promozione del volontariato;

r) favorire l'uscita dalla povertà e dalla marginalità sociale mediante l'organizzazione di servizi di orientamento al lavoro, corsi di formazione per l'inserimento lavorativo, anche mediante svolgimento di attività finalizzate all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonché organizzazione di eventi e corsi formativi specifici per l'aggiornamento e l'approfondimento dei temi del disagio e della povertà;

s) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4.3. La Fondazione è aperta al contributo ed alla partecipazione di forze e rappresentanti della società civile e delle Istituzioni pubbliche, nonché di soggetti sia nazionali che esteri.

#### **Art.5 (Attività diverse e raccolta fondi)**

5.1 La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017 e delle relative disposizioni attuative, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, che saranno identificate dal Consiglio di Amministrazione.

5.2 La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D. Lgs.

117/2017 e delle relative disposizioni attuative, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

In particolare potrà:

- a) partecipare a società di capitali o ad enti diversi o promuoverne la costituzione;
- b) promuovere la raccolta di fondi funzionali al perseguimento dei fini statutari della Fondazione;
- c) compiere ogni operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria ritenuta utile per il perseguimento degli scopi istituzionali, con l'osservanza delle prescrizioni di legge.

#### **Art. 6 (Patrimonio)**

6.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dai conferimenti effettuati dai Fondatori in denaro o altri beni mobili o immobili.

E' formato inoltre da qualunque altro bene o utilità economica che pervenga in proprietà anche superficiaria della Fondazione.

6.2. Il patrimonio della Fondazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per lo svolgimento di attività istituzionali; gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostruzione del patrimonio, se intaccato da perdite pregresse e soltanto successivamente all'incremento delle attività dell'ente o utilizzato per l'acquisto dei beni.

6.3 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 2 e 3 del CTS la Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

6.4 Il patrimonio della Fondazione non può essere di entità inferiore a quanto previsto dalla Legge; l'Organo Amministrativo è responsabile della effettività di detto Patrimonio minimo, secondo quanto previsto all'Art. 22 del D.Lgs. 117/17.

#### **Art. 7 (Organi)**

7.1 Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- l'Organo di Controllo

7.2 Il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina

anche di un ulteriore organo: il Comitato Scientifico.

7.3. Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, di Presidente, di Vice Presidente, di Presidente Onorario, di membro del Comitato Scientifico e di Responsabile delle Sezioni in cui quest'ultimo si articola, sono gratuite, salvi i rimborsi spese ed i compensi per specifici incarichi.

**Art. 8 (Consiglio di Amministrazione: composizione)**

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri indicati nel modo seguente:

- a) tre membri designati dal Vescovo della Diocesi di Fiesole;
- b) un membro designato dal Vescovo della Diocesi di Montepulciano, Chiusi e Pienza;
- c) un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione uscente;
- d) i restanti membri nominati per cooptazione dagli altri designati, scegliendo da una lista di sei membri presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente.

La maggioranza degli amministratori devono essere indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Fondazione o con soggetti legati alla Fondazione, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di adeguata competenza e professionalità, con significative esperienza e capacità nei

settori propri dell'attività della Fondazione, nonché preferibilmente tra esponenti del laicato cattolico e tra cristiani espressione del Vicino e Medio Oriente.

Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica.

8.2. Non sono nominabili e se nominati decadono dalla carica, persone interdette, inabilitate, fallite o condannate a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 del c.c.

8.3. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. L'assenza dell'amministratore, per qualificarsi come giustificata, deve essere adeguatamente motivata per iscritto. Gli stessi sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio di Amministrazione.

8.4. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione: il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati, l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione. L'esclusione è deliberata a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio di Amministrazione.

8.5. In caso di rinuncia, morte, decadenza o esclusione di un componente del Consiglio di Amministrazione, i membri

nomineranno per cooptazione entro 60 giorni un sostituto, che resterà in carica fino a scadenza del mandato dell'intero Consiglio.

8.6. I membri durano in carica per cinque esercizi sociali. Possono essere rinominati con il limite di due mandati consecutivi.

8.7. Nel caso in cui siano affidate ad uno o ad alcuni membri del Consiglio alcune funzioni od incarichi particolari, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta, potrà stabilire un emolumento per tale consigliere con contestuale determinazione dei limiti all'incarico.

8.8 I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché il nominativo del Presidente, al quale è attribuita la rappresentanza dell'ente. Ai Consiglieri possono essere attribuite deleghe specifiche che, se inerenti i poteri di rappresentanza, devono essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per essere opponibili a terzi.

#### **Art. 9 (Consiglio di Amministrazione: funzioni)**

9.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e competenza generale per l'indirizzo ed il funzionamento della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non diversamente disposto, delibera sempre con modalità di espressione di voto collegiale e decide a maggioranza dei suoi componenti presenti, a norma dell'art. 10.5 del presente Statuto.

9.2 In particolare:

a) predispone il programma annuale di attività della Fondazione da approvare entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

b) approva i regolamenti;

c) discute ed approva le modifiche da apportare allo statuto, nonché sulla trasformazione, sulla fusione, sulla scissione e sulla estinzione della Fondazione;

d) nomina a maggioranza assoluta dei propri membri il Presidente;

e) può nominare, con il voto favorevole di due terzi dei propri componenti, il Direttore, individuandolo tra persone che per esperienza, requisiti professionali e attitudine operativa risultano essere adeguati al ruolo. Se nominato, ne stabilisce le funzioni e determina la durata dell'incarico, nonché il compenso.

f) delibera l'avvenuta decadenza di propri membri assenti ingiustificati, ai sensi del precedente art. 8.2 e l'esclusione ai sensi del precedente art. 8.4;

g) nomina con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, i membri dell'Organo di Controllo e ne stabilisce il compenso;

h) nomina e revoca, nel caso sia previsto, i membri del Comitato Scientifico, ne stabilisce gli eventuali rimborsi spese e disciplina, con apposito Regolamento, le competenze, le modalità di convocazione, il funzionamento e l'articolazione interna nonché le competenze specifiche di tali articolazioni;

i) predispone e approva il bilancio di previsione, le sue eventuali modifiche in corso d'anno ed il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa o il bilancio sociale (secondo le previsioni di legge applicabili), documentando laddove necessario il carattere secondario e strumentale delle attività diverse svolte dalla Fondazione come da art. 5 del presente Statuto;

j) delibera sulla necessità di avvalersi di altri collaboratori e ne fissa l'eventuale compenso;

k) delibera su limiti massimi e condizioni di rimborso delle spese sostenute dai volontari per l'attività prestata, nonché le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali sia ammissibile il rimborso a fronte di autocertificazione;

l) dispone il più conveniente impiego delle risorse, se del caso destinandole in parte a patrimonio;

m) delibera sull'accettazione di beni, contributi e quote di cui all'art. 6 del presente Statuto;

n) delibera in ordine all'utilizzazione dei beni della

Fondazione;

o) discute e approva le eventuali collaborazioni e/o convenzioni con organismi scientifici e di ricerca italiani e stranieri, nonché con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione;

p) ha facoltà di nominare il Segretario alla Presidenza, stabilendone i compiti, i poteri ed il compenso.

q) delega, se lo ritiene necessario, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, oppure ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, potendo sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega;

r) costituisce, avvalendosi di persone che per esperienza, requisiti professionali e attitudine operativa risultano essere competenti per particolari questioni, specifiche Commissioni che avranno il compito di elaborare proposte e soluzioni da sottoporre al Consiglio.

**Art. 10 (Consiglio di Amministrazione: funzionamento)**

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno di cui una per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Presidente procede, in ogni caso, alla convocazione in caso di urgenza, ogni qualvolta lo ritenga necessario e quando la

convocazione è richiesta per iscritto da oltre la metà dei consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare.

10.2 Le adunanze delle sedute, sia ordinarie che urgenti, sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

La convocazione è disposta con qualunque mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione da recapitare agli interessati almeno sette giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo dichiarato dagli stessi componenti e trascritto sul verbale di prima adunanza a seguito della nomina; in caso di motivata urgenza la convocazione dovrà essere inviata, con le modalità sopra indicate, almeno due giorni prima.

10.3 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti, di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nell'apposito libro della Fondazione. Insieme al verbale devono essere trascritti i documenti approvati dal Consiglio in ciascuna riunione. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte da persona incaricata dal Consiglio che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed

il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nell'ipotesi in cui all'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui nel corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi collegati in audio/video la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente; saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

10.4 Alle riunioni del Consiglio di amministrazione sono invitati a partecipare senza diritto di voto, con le medesime modalità di convocazione previste per i consiglieri, anche i

membri dell'Organo di Controllo, il Direttore (se nominato), nonché altri soggetti, ad esempio dipendenti e consulenti esterni, se il Consiglio ne ravvede l'utilità per la discussione di argomenti di loro competenza.

10.5 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nell'ipotesi in cui non venga raggiunta la maggioranza a causa della parità dei pareri espressi, prevarrà il voto del Presidente.

Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 11 (Presidenza)**

11.1 Il Presidente è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione da assumersi a maggioranza assoluta dei suoi membri. Qualora occorranò più riunioni per addivenire alla nomina, la presidenza sarà temporaneamente assunta dal Consigliere più anziano di età.

11.2 Dura in carica cinque anni e può essere immediatamente rinominato.

11.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) ha la rappresentanza legale della Fondazione. Al

Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale, attiva e passiva, della Fondazione, con facoltà di designare a tal fine procuratori alle liti; la rappresentanza e la firma sociale spettano anche ai direttori (se nominati), agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina e agli eventuali consiglieri delegati nei limiti della delega.

b) esercita i poteri riconosciutigli dallo Statuto e quelli che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione;

c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;

d) presiede il Comitato Scientifico ove prevista l'esistenza di tale organo, ne convoca le riunioni; nomina, fra i componenti delle Sezioni, nelle quali questo si articola, i relativi Responsabili e ne dispone la revoca, in entrambi casi discrezionalmente; ne coordina l'attività;

e) può adottare in caso di motivata urgenza tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle previste dal precedente art. 9.2.c. I provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva, che deve essere tempestivamente convocata, a cura del Presidente, e tenersi entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i

componenti del Consiglio di Amministrazione anche uno o più Vice Presidenti, con il compito di svolgere le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

11.5 Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione può nominare, con maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente Onorario della Fondazione, individuandolo tra personalità che si sono particolarmente distinte nella collaborazione e supporto alla realizzazione delle finalità della Fondazione; il Presidente Onorario della Fondazione assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, cui partecipa con funzione consultiva e senza diritto di voto.

#### **Art. 12 (Organo di Controllo)**

12.1 L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e può avere composizione monocratica o collegiale; nella seconda ipotesi è costituito da: il Presidente, scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali; due revisori effettivi; due revisori supplenti, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. Se monocratico, deve essere costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro.

12.2 I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati dal Ministro della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. La carica di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di

membro del Consiglio di Amministrazione. Non può essere nominato membro dell'Organo di controllo e se nominato decade, chi si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c.

12.3 L'Organo di Controllo rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.

12.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

In particolare: mediante una relazione annuale, l'organo di controllo riferisce al Consiglio di Amministrazione sui risultati dell'esercizio sociale e sulla attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, presenta osservazioni e proposte in ordine al bilancio di esercizio e alla sua approvazione, nonché in ordine al bilancio sociale come previsto dall'art. 14 del CTS; può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in materia di assetti organizzativi, amministrativi e contabili ed in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo al fine di riferirne all'Organo di Controllo collegiale; può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti devono risultare

da apposito registro.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale - ove necessario - sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D. Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

12.5 All'Organo di Controllo si applica quanto previsto nell'art. 30 e nell'art. 31 del Codice del Terzo Settore. L'Organo di controllo esercita, al superamento dei limiti di cui al suddetto art. 31, comma 1 D. Lgs 117/2017, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

12.6 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un componente dell'Organo di Controllo collegiale, subentrano i supplenti in ordine di età. Se il componente da sostituire è il Presidente, occorre che il subentrante sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro. Il Consiglio, alla prima riunione utile, deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ovvero, in caso di Organo di Controllo monocratico,

alla nomina di un nuovo Organo di Controllo (monocratico o collegiale). I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica .

12.7 L'Organo di Controllo è convocato e presieduto dal Presidente dello stesso e si riunisce ogni 90 giorni, nonché ogni qualvolta il Presidente dello stesso lo ritenga opportuno ed in ogni caso per la predisposizione della Relazione annuale di cui al precedente punto 12.4.

12.8 Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono da ritenersi valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza. Delle riunioni dell'Organo di Controllo è redatto verbale trascritto nel relativo libro e sottoscritto dai suoi membri effettivi.

12.9. I componenti dell'Organo di Controllo hanno l'obbligo di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

12.10 Il compenso dei componenti l'Organo di Controllo è determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina per l'intera durata del mandato

### **Art. 13 (Revisione legale dei conti)**

13.1 Al superamento da parte della Fondazione dei parametri previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017, il Consiglio di Amministrazione, nell'ipotesi in cui l'Organo di controllo non eserciti il controllo contabile, deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

13.2. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

**Art. 14 (Comitato Scientifico)**

14.1 Il Comitato Scientifico, se costituito, è composto da studiosi, italiani o stranieri, che godano di particolare prestigio e considerazione quali esperti nei settori di attività della Fondazione.

14.2 I membri del Comitato Scientifico sono nominati e possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, durano in carica cinque anni e possono essere nuovamente nominati.

La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive del Comitato Scientifico è causa di decadenza dal Comitato Scientifico stesso.

La carica è gratuita salvo casi di rimborso spese effettivamente sostenute di volta in volta vagliate ed approvate preventivamente dal Presidente del Comitato Scientifico in particolare nell'ambito delle decisioni prese a norma dell'art. 9.2.h, del processo di definizione del piano delle attività del Comitato Scientifico e dell'eventuale budget.

Alla scadenza del mandato è cura degli organi del Comitato Scientifico verificare l'opportunità e la disponibilità al rinnovo e proporla al Presidente del Consiglio di

Amministrazione.

I membri del Comitato Scientifico partecipano alle attività dello stesso, singolarmente o collegialmente, secondo le indicazioni ed il coordinamento del Presidente o del suo Delegato e della Giunta.

Sono cause d'incompatibilità con il ruolo di membri del Comitato Scientifico:

- la presenza di conflitti d'interesse con le attività della Fondazione delle attività personali o professionali dei membri;

- le prestazioni di opera remunerate a qualunque titolo dalla Fondazione stessa per la partecipazione a qualsivoglia attività.

Il Comitato Scientifico è indipendente dagli altri Organi della Fondazione - eccezion fatta per il Presidente - ed è soggetto al rispetto delle norme dello Statuto.

Le attività del Comitato Scientifico sono disgiunte e separate dalla partecipazione diretta ai progetti operativi condotti esclusivamente dalla struttura organizzativa della Fondazione sotto la guida del Direttore (se nominato).

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno.

Le riunioni vengono convocate dal Presidente con almeno 15 giorni di anticipo via posta elettronica (o altri mezzi di comunicazione adatti allo scopo).

Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare, su

invito del Presidente o del suo Delegato e previa informativa a tutti i membri, i componenti del Consiglio di Amministrazione.

14.3. Il Presidente della Fondazione presiede il Comitato Scientifico. Per tale incarico il Presidente può nominare un Delegato cui assegnare in parte o in toto le funzioni attribuite. Il Delegato non può essere al contempo parte di altri organi sociali della Fondazione e resta in carica per il periodo stabilito nella delega.

Il Presidente ha il compito di:

- convocare le riunioni del Comitato Scientifico ovvero della Giunta;
- nominare e revocare i componenti della Giunta;
- recepire le linee guida dal Consiglio di Amministrazione e in congruenza con esse coordinare la preparazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione del programma delle attività previste;
- coordinare le attività del Comitato Scientifico perseguendo gli obiettivi e i programmi assegnati;
- organizzare il lavoro del Comitato Scientifico e dei membri coinvolti in esso secondo le necessità operative;
- presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale sulle attività svolte e su quanto sviluppato e messo a punto;
- sottoporre al Consiglio di Amministrazione la lista dei

membri giunti a fine periodo (cinque anni) e formulare un parere sul rinnovo della nomina;

- fungere da unico punto di raccolta delle proposte di iniziative (attività, progetti) da parte dei membri del Comitato Scientifico, che può comunicare e sottoporre all'attenzione degli organi della Fondazione;

- costituire il raccordo principale tra il Comitato Scientifico e la struttura organizzativa della Fondazione anche attraverso il Direttore della Fondazione (se nominato);

- gestire, ove assegnato dal CdA, il budget del CS ed autorizzare eventuali spese;

- nominare e/o revocare, se ritenuto opportuno, un Segretario. Il Segretario resta in carica per cinque anni collabora attivamente con il Presidente gestendo in particolare l'organizzazione delle attività, la convocazione preparazione e follow-up delle riunioni, la redazione dei verbali delle riunioni del CS e della Giunta, la preparazione revisione ed archiviazione della documentazione, il coordinamento operativo dei lavori del Comitato Scientifico o di suoi gruppi di lavori o sezioni se previsti. Il ruolo di Segretario può essere svolto anche da dipendenti della Fondazione.

14.4. La Giunta è formata da un minimo di 6 ad un massimo di 12 componenti scelti tra i membri del Comitato Scientifico e resta in carica per cinque anni e dal Direttore della

Fondazione (se nominato). I componenti della Giunta vengono nominati dal Presidente sentito il parere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

La Giunta agisce come organo collegiale ma i membri possono assumere compiti specifici, nell'ambito del piano delle attività definite, da svolgere coinvolgendo anche altri membri del Comitato Scientifico.

In particolare la Giunta:

i. predispone il piano delle attività dell'anno da sottoporsi al Presidente per approvazione al Consiglio di Amministrazione;

ii. cura, collegialmente ma anche attraverso l'attività dei singoli membri, lo svolgimento delle attività e dei programmi previsti;

iii. coordina eventuali gruppi di lavoro su tematiche particolari in cui vengono coinvolti anche altri membri del Comitato Scientifico in base alle proprie competenze;

iv. approva i risultati del lavoro svolto, l'eventuale documentazione ed i "prodotti finiti" messi a punto;

v. cura l'elenco dei membri del Comitato Scientifico e monitora i tempi di scadenza dell'incarico e la presentazione al Presidente delle proposte di rinnovo.

Alla Giunta possono essere proposti argomenti e temi da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Giunta si riunisce collegialmente, anche attraverso

strumenti telematici purché Presidente e Segretario siano presenti congiuntamente nel luogo della riunione, almeno 4 volte all'anno su convocazione del Presidente da effettuarsi con almeno 7 giorni di anticipo. La Giunta può assumere delibere relativamente alle materie di competenza che vengono successivamente diffuse a tutti i membri del Comitato Scientifico.

14.5. Il Consiglio di Amministrazione deve disciplinare, con apposito Regolamento, le competenze, le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Scientifico e della sua Giunta e anche la sua eventuale articolazione in Sezioni e le loro specifiche competenze.

14.4 Il Comitato scientifico discute i programmi scientifici e le iniziative culturali, da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, e collabora alla realizzazione di quelli approvati.

**Art. 15 (Direttore, se nominato)**

15.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore della Fondazione scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità e stabilendone l'inquadramento professionale, il compenso e la durata dell'incarico.

La carica di Direttore è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione e di altri organi dell'ente.

15.2 Il Direttore, se nominato, provvede all'esecuzione delle

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile del coordinamento tra organi, anche promuovendo dinanzi al Consiglio di Amministrazione decisioni su progetti e proposte che perseguano gli scopi della Fondazione, provenienti dall'Organo di Controllo e dal Comitato scientifico e/o da altri soggetti, persone fisiche, enti pubblici o privati. Cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione. Il Direttore, inoltre, può partecipare - senza diritto di voto - alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 16 (Volontari)**

16.1 La Fondazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

16.2 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni, mediante le attività svolte dalla Fondazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

16.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in

alcun modo neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione e comunque nei limiti e nelle forme indicate dall'art. 17 D. Lgs. 117/2017.

16.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

16.5 La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 17 (Libri sociali obbligatori)**

17.1 La Fondazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico, se nominato;
- il libro dei volontari.

17.2 Ciascun libro è tenuto a cura dell'organo di riferimento e il libro dei volontari è tenuto a cura del Consiglio di

Amministrazione.

17.3 Tutti i membri della Fondazione e degli organi della Fondazione possono esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente della Fondazione, il quale risponde nei 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Le modalità di richiesta e di consultazione sono stabilite nei regolamenti della Fondazione, non è consentito estrarre copia dei libri sociali e/o di loro estratti.

**Art. 18 (Esercizio finanziario e bilanci)**

18.1 L'esercizio finanziario inizia con il 1° Gennaio e termina con il 31 Dicembre di ogni anno di vita della Fondazione.

18.2 Al termine di ogni esercizio il Presidente provvede a redigere il bilancio di esercizio, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa da sottoporre entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano: in questo ultimo caso peraltro devono essere segnalate nella relazione le ragioni della dilazione, e comunque nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa. Entro il 31 Dicembre di ogni anno il Presidente redige altresì il bilancio preventivo per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

18.3 La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio,

costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio di esercizio deve essere redatto a norma dell'art. 13 D. Lgs. 117/2017 ed in conformità alla modulistica approvata con Decreto ministeriale.

18.4 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ad assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal legale rappresentante della Fondazione, devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione se non rientrano in quelli indicati nel bilancio di previsione.

18.5 Il bilancio deve essere depositato a norma dell'art. 13 D. Lgs. 117/2017.

18.6 La Fondazione, ricorrendo i limiti indicati dall'art.13, comma 2, D. Lgs. 117/2017 può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa, a norma dell'art. 13 D. Lgs. 117/2017 ed in conformità alla modulistica approvata con Decreto ministeriale.

18.7 La Fondazione, se superati i limiti indicati dall'art. 14, comma 1, D. Lgs. 117/2017, redige il bilancio sociale, a

norma dell'art. 14 D. Lgs. 117/2017 ed in conformità alle linee guida adottate con Decreto ministeriale, pubblicandolo sul proprio sito internet.

18.8 La Fondazione, se superati i limiti indicati dall'art. 14, comma 2, D. Lgs. 117/2017, pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

**Art. 19 (Trasformazione, fusione, scissione ed estinzione)**

19.1 Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera la trasformazione e l'estinzione.

19.2 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio netto, esaurita la liquidazione di tutte le passività e pendenze, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, secondo il procedimento previsto dalla normativa vigente. I beni affidati in locazione, comodato, diritto di superficie alla Fondazione, all'atto di scioglimento della stessa tornano nella piena disponibilità

dei soggetti concedenti proprietari.

19.3 Gli atti relativi a trasformazione, fusione e scissione devono essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Laddove trasformazione, fusione o scissione comportino la cancellazione dal Registro unico nazionale del Terzo Settore, si procederà alla devoluzione del patrimonio limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato invece iscritto, nelle modalità sopra indicate.

**Art. 20 (Rinvio)**

Per quanto non previsto col presente statuto si applicano le norme del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e le altre vigenti disposizioni legislative in materia.

Firmato: Andrea Bottinelli

" Michele Santoro notaio. Vi è il sigillo.